

ASSICURAZIONE "R.C.Auto e Rischi Accessori"



A.S.M.I.U.
Via dei Limoni, 23
54100 Massa

Partita IVA: 00660130451

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

Contraente:

-	Effetto dalle ore 24 del:	31/12/2019
-	Scadenza alle 24 del:	31/12/2020
-	Prima scadenza alle ore 24 del:	31/12/2020
-	Frazionamento:	annuale
-		
-		

01.	DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	3
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
02.01.	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
02.02.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	4
02.03.	Modifiche dell'Assicurazione	4
02.04.	Forma delle comunicazioni	4
02.05.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto	4
02.06.	Durata dell'Assicurazione e periodo di assicurazione	4
02.07.	Oneri Fiscali	4
02.08.	Foro competente	4
02.09.	Riferimento alle Norme di Legge	4
02.10.	Interpretazione del contratto	4
03.	ATTIVITÀ ASSICURATA	5
04.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	5
04.01.	Polizza amministrata a Libro Matricola	5
04.02.	Massimali RCA assicurati e Forma tariffaria	6
04.03.	Contemporanea esclusione ed inclusione di Autovetture e/o Ciclomotori	6
04.04.	Classe di rischio e attestati di rischio	6
04.05.	Danni ai Trasportati.	6
04.06.	Rinuncia alla rivalsa	6
04.07.	Attestazione dello stato di rischio.....	7
04.08.	Precisazioni	7
04.09.	Estensione territoriale	7
04.10.	Tariffa applicata nel corso di durata del contratto	8
04.11.	Sostituzione dei veicoli	8
04.12.	Sospensione delle applicazioni.....	8
05.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ACCESSORI	8
05.01.	Veicoli assicurati, Operatività della garanzia	8
05.02.	Oggetto dell'assicurazione	8
06.	Garanzie sempre operanti	9
06.01.	Operatività delle garanzie	9
06.02.	Rottura Cristalli.....	9
06.03.	Imbrattamento della tappezzeria	9
06.04.	Colpa grave dell'assicurato	10
06.05.	Dolo e colpa grave	10
06.06.	Carico e scarico	10
06.07.	Ricorso Terzi da Incendio.	10
06.08.	R.C. dei Trasportati	10
06.09.	Tutela Giudiziaria e Peritale anche in sede penale (qualora non prevista da specifica polizza)	10
07.	NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	11
07.01.	Obblighi in caso di sinistro	11
07.02.	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	11
08.	NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI ALTRI RISCHI AUTO.....	11
08.01.	Determinazione dell'ammontare del danno.	11
08.02.	Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica.	11
08.03.	Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.	11
08.04.	Obbligo di salvataggio e di conservazione.....	12
09.	NORME DIVERSE	12
09.01.	Clausola di Coassicurazione e condelega.....	12
09.02.	Clausola broker.....	12
09.03.	Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio.....	13
09.04.	Obbligo sulla tracciabilità.....	13
10.	Veicoli da Assicurare	14

01 . DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Accessorio:	parte secondaria, complementare, aggiunta, per migliorare la funzionalità del mezzo;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Attestazione dello Stato del rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
Conducente:	la persona fisica alla guida del veicolo.
Contraente:	i soggetti che stipulano l'assicurazione;
Degrado:	deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo;
Ebbrezza:	stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Legge:	la Legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche;
Periodo assicurativo:	termine con il quale si definisce l'anno assicurativo;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Proprietario:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Premio:	la somma dovuta dal contraente alla Società;
Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'impresa assicuratrice;

02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

02.01. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato/Contraente come di una circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza convenzione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

02.02. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore **24 del 31/12/2019**, con copertura dallo stessa data anche se **la Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio entro i 45 giorni successivi**. Il termine di compimento di 45 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, proroghe, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

02.03. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

02.04. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o al altro mezzo (telex, telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker e viceversa.

02.05. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

02.06. Durata dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

La presente polizza decorre **dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadrà alle ore 24.00 del 31/12/2020** in questa data il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo; impregiudicato il diritto delle parti a risolverlo ad ogni annualità

02.07. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

02.08. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

02.09. Riferimento alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

02.10. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

03. ATTIVITÀ ASSICURATA

La A.S.M.I.U., in qualità di Ente, esercita l'attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato. La A.S.M.I.U., può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, nonché essere affidate, concesse o sub appaltate ad altri soggetti verso i quali l'Assicurato assume il ruolo di committente.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Per l'assicurazione **R.C.A. e RISCHI ACCESSORI** saranno operanti le condizioni di assicurazione, depositate dalla Compagnia aggiudicataria a norma delle disposizioni di cui alla Legge 24/12/69 n° 990 e successive modifiche ed integrazioni. **Dette condizioni, che devono essere accluse all'offerta**, devono, comunque, comprendere le condizioni accessorie di cui al presente capitolato, le quali avranno prevalenza in caso di discordanza con le condizioni di assicurazione riportate a stampa.

04.01. Polizza amministrata a Libro Matricola.

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché presso il P.R.A. risultino intestati al Contraente.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, dei contrassegni e delle Carte Verdi.

Per le inclusioni, la garanzia decorrerà dal giorno ed ora indicati nella richiesta che la Contraente invierà al Broker o alla Compagnia, a mezzo telefax, telex o raccomandata A.R.. Tuttavia la decorrenza non potrà essere antecedente alla data e/o all'orario di invio della richiesta.

Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno indicato nella richiesta che la Contraente invierà al Broker o alla Compagnia, a mezzo telefax, telex o raccomandata A.R., o comunque dalle ore 24 della data di restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde.

Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, o frazione di anno, l'impresa procederà alla regolazione del premio tenendo conto delle inclusioni e delle esclusioni intervenute nel corso della annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Assicuratore restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

L'ELENCO DEI VEICOLI CHE SONO INSERITI NELLA PRESENTE POLIZZA LIBRO MATRICOLA E' RIPORTATO AL SUCCESSIVO PUNTO 10 SCHEMA 1

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

04.02. Massimali RCA assicurati e Forma tariffaria.

Il massimale per ogni veicolo non potrà essere inferiore a € 10 milioni per danni a persone; il massimale per ogni veicolo non potrà essere inferiore ad € 3 milioni per danni a cose; per gli autobus/scuolabus il massimale di ogni veicolo per danni a persone non potrà essere inferiore a € 20 milioni, mentre il massimale per danni a cose non potrà essere inferiore a € 6 milioni.

04.03. Contemporanea esclusione ed inclusione di Autovetture e/o Ciclomotori.

Relativamente alla classe di merito per le autovetture, i motocicli e i ciclomotori si conviene che, qualora all'esclusione di una autovettura o di un ciclomotore ci sia contemporanea inclusione di altra autovettura, di altri motocicli o di altro ciclomotore, per la nuova autovettura, per i nuovi motocicli o ciclomotore sarà utilizzata la classe di merito del veicolo uscente se quest'ultimo è in classe di bonus.

In caso contrario sarà utilizzata la classe di ingresso prevista per nuove inclusioni.

04.04. Classe di rischio e attestati di rischio

Il calcolo del premio sarà effettuato sulla base della classe di rischio indicata nell'elenco veicoli di cui al punto 10, salvo il diritto delle parti ad ottenere un conguaglio, attivo o passivo, al momento della regolazione successiva all'emissione degli attestati di rischio da parte della compagnia assicuratrice precedente

04.05. Danni ai Trasportati.

La presente assicurazione copre la responsabilità, per i danni alla persona, causati a tutti i trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto e qualunque sia il rapporto, delle persone trasportate, con il proprietario del veicolo assicurato, con l'Assicurato/Contraente, con il Conducente.

04.06. Rinuncia alla rivalsa.

Premesso che tutti i veicoli assicurati in polizza, adibiti a servizio dell'Ente, sono dati in uso dal proprietario (o locatario leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nei casi previsti dai seguenti punti A - B - C - D - E:

A) rinuncia alla rivalsa per veicoli usati da dipendenti e collaboratori

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente il veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

B) rinuncia alla rivalsa per i trasportati su mezzi destinati a trasporto di cose

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

C) rinuncia alla rivalsa per guida con attestato di superamento degli esami di idoneità (foglio rosa)

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso la M.C.T.C. e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento.

D) rinuncia alla rivalsa per guida con patente idonea ma scaduta

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

E) rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente nel caso in cui, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

04.07. Attestazione dello stato di rischio.

In occasione di ciascuna scadenza annuale e della scadenza finale del contratto, l'Impresa rilascia al Contraente l'attestazione dello stato di rischio di ogni veicolo assicurato.

L'attestazione dovrà contenere:

- La forma di tariffa in base al quale è stato stipulato il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione, per ogni veicolo, per l'annualità successiva;
- il numero dei sinistri pagati o posti in riserva nel corso del periodo di osservazione considerato.

04.08. Precisazioni

Si considerano terzi anche il Sindaco gli Amministratori i Consiglieri, i Dirigenti ed i dipendenti tutti, nonché le cose di loro proprietà non date in dotazione dalla Contraente.

Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse e mobili installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.

La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero in aree non aperte al pubblico ovvero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i sinistri derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.

04.09. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.e., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

04.10. Tariffa applicata nel corso di durata del contratto

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

04.11. Sostituzione dei veicoli

In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

04.12. Sospensione delle applicazioni

In caso di fermata del veicolo per periodi non inferiori a 30 giorni, il premio pagato e non goduto verrà rimborsato in sede di riattivazione in occasione della emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso, (in quanto restituiti certificato e contrassegno assicurativi).

05. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI ACCESSORI

05.01. Veicoli assicurati, Operatività della garanzia

Sono assicurati per i rischi accessori i veicoli per i quali sia riportato nell'allegato di cui al **punto 10 schema 2**. il valore corrispondente alle partite Furto, Incendio. Solo per quei veicoli per i quali siano rilasciate le garanzie furto, incendio, saranno operanti anche le garanzie accessorie previste dalla presente sezione.

05.02. Oggetto dell'assicurazione.

a) INCENDIO ED EVENTI SPECIALI:

La Società si obbliga, fino alla concorrenza dei capitali assicurati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di:

- incendio, intendendosi per tali i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo;
- eventi naturali, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti;
- collisione con animali.

b) FURTO E RAPINA:

1) L'impresa si impegna ad indennizzare l'Assicurato:

- a) dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo per l'esecuzione di furto o rapina di cose non assicurate. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo;
- b) in caso di furto dei bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato medesimo o delle persone trasportate. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, oggetti aventi particolare valore artistico ed artigianale.
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo, che il veicolo sia debitamente chiuso a chiave e abbia i cristalli alzati.
La garanzia è prestata fino a un massimo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro;
- c) delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- del fatto che l'Impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso dell'Impresa, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

2) L'Assicuratore risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- *furto tentato o consumato;*
- *rapina.*
- *il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina;*
- *rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo assicurato, con il limite di € 500,00 , qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia furto che ne determini la sua perdita totale;*
- *l'Assicuratore si impegna a corrispondere congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:*
 - *al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di responsabilità civile contratta con l'Assicuratore relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagato;*
 - *alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;*

3) L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- il viaggio ferroviario in prima classe per se e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente.

Garanzie sempre operanti

05.03. Operatività delle garanzie

Le garanzie rilasciate nella presente sezioni sono sempre operanti unitamente alla garanzia RCA

05.04. Rottura Cristalli

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura degli stessi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Tale garanzia è prestata senza applicazione di franchigie/scoperti.

05.05. Imbrattamento della tappezzeria

L'impresa rimborsa le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne dei veicoli assicurati, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250 per evento.

Il trasporto deve essere comprovato con idonea documentazione.

05.06. Colpa grave dell'assicurato

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato e/o del Contraente.

05.07. Dolo e colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato e/o contraente deve rispondere a norma di legge.

05.08. Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate anche con messi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la responsabilità civile auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e di danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ed alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazione non sono considerate terzi.

05.09. Ricorso Terzi da Incendio.

L'impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €. 500.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) *tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;*
- b) *il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a);*
- c) *ove l'Assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati dalla lettera b).*

05.10. R.C. dei Trasportati

L'impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato con la presente polizza, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

05.11. Tutela Giudiziaria e Peritale anche in sede penale (qualora non prevista da specifica polizza)

Si assicura fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 per ogni sinistro, a favore del proprietario, del locatario di contratti leasing, del conducente, dei trasportati, per i seguenti casi, connessi a controversie originate dalla circolazione dei veicoli assicurati:

- Danni subiti per fatto illecito di terzi;
- Danni cagionati a terzi;

- Difesa penale per reato colposo o contravvenzione;
- Istanza di dissequestro del veicolo;
- Istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente;

La presente garanzia è rilasciata a secondo rischio, in caso di esistenza di polizza Tutela Legale con contraente l'Ente o in eccesso alla medesima.

06. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

06.01. Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio Provveditorato e Patrimonio ne è venuto a conoscenza con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

06.02. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

07. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI ALTRI RISCHI AUTO

07.01. Determinazione dell'ammontare del danno.

In caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso, delle parti del veicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori, al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

07.02. Riparazioni - Reintegrazione in forma specifica.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso dalla Società, che comunque si intenderà prestato decorsi 7 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

07.03. Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in lire italiane.

07.04. Obbligo di salvataggio e di conservazione.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

08. NORME DIVERSE

08.01. Clausola di Coassicurazione e condelega

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società sotto indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'uno all'altra parte unicamente per il tramite della Società

_____, all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data e ricevuta dalla Delegataria o dalla Condelegataria in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria e la Condelegataria sono anche incaricate dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del Contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria e la Condelegataria possono sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le Società coassicuratrici risulta dai rispettivi " estratti di polizza " da esse firmati, oppure dall'estratto unico firmato dalla Società Delegataria o della Condelegataria in nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

08.02. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Area Broker & QZ Consulting srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla Area Broker & QZ Consulting srl, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiato presso un'agenzia, questa si impegna alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Broker e all'ottenimento della ratifica da parte della propria Compagnia prevista dall'Art 55 del regolamento ISVAP 5/2006

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La Area Broker & QZ Consulting srl è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Al Area Broker & QZ Consulting srl. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 5% di ogni premio imponibile per il settore RCAuto e pari al 5% per il settore auto rischi diversi..

08.03. Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, in occasione di ogni scadenza annuale di polizza (3 mesi ante 31/12), si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

08.04. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della l. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente 8123382AE2. Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogettio (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

09. Veicoli da Assicurare RCA e ARD

10. Schema 1

	<i><u>ELENCO MEZZI GIA'</u></i>													
	<i><u>INOLTRATO</u></i>													

11. Schema 2

		<u>ELENCO MEZZI GIA' INOLTRATO</u>		

Fatto in Quattro originali a _____ Il _____

IL CONTRAENTE

Comune di A.S.M.I.U. Marittima

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

OFFERTA TECNICA

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

OFFERTA ECONOMICA

Premio sezione RCA _____

Premio sezione ARD _____

Per complessivi: _____

Premio totale Euro _____ **di cui imposte** _____ **S.S.N** _____

Riparto di coassicurazione:

- _____ - _____%

- _____ - _____%

- _____ - _____%

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....